

CC. n. 05 del 26/4/2016: Approvazione modifiche al regolamento per la disciplina della IUC al
CAPITOLO A-DISPOSIZIONI GENERALI IUC, CAPITOLO B-IMU e CAPITOLO
C-TASI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), finalizzato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 - richiamato con riferimento alla IUC dall'articolo 1, comma 702 della Legge 147/2013 - secondo cui i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che la Legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) ha introdotto sostanziali modificazioni all'art. 13 del citato decreto-legge n. 201/2011 che rendono necessario un adeguamento normativo del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU e per la applicazione della TASI;

PRECISATO che le novità IMU introdotte dalla legge di stabilità concernono essenzialmente l'estensione della equiparazione alla abitazione principale per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari a prescindere dal requisito della residenza anagrafica e l'introduzione delle due seguenti ipotesi di riduzione:

- imposta ridotta al 75% (ossia riduzione del 25% dell'imposta dovuta in base all'aliquota deliberata dal comune) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (novellato art. 13, comma 6 bis, DL. 201/2011);
- base imponibile ridotta al 50% per le unità immobiliari non di lusso concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale purché ricorrano tutti i seguenti ulteriori requisiti:
- il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (non di lusso) ubicata nello stesso comune di residenza del comodatario;
- il comodato deve essere registrato (novellato art. 13, comma 3, lett. 0a) DL. 201/2011);

PRECISATO che le novità TASI introdotte dalla legge di stabilità prevedono l'abolizione del tributo sulla abitazione principale così come definita ai fini dell'imposta municipale propria dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, eccezion fatta per le abitazioni di lusso (ossia classate nelle categorie catastali A1, A8 e A9), prevedendo altresì l'esclusione dal tributo per l'occupante (conduttore o comodatario) non proprietario che utilizza l'immobile come abitazione principale;

DATO ATTO che ulteriori adeguamenti regolamentari sono richiesti dall'approvazione del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, che ha in parte revisionato il sistema sanzionatorio anche per i tributi locali;

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con delibera consiliare n. 37 del 31/07/2014 e modificato con delibera consiliare n. 26 del 30/07/2015;

RITENUTO opportuno modificare - onde recepire gli adeguamenti imposti dalla norme sopra richiamate - il vigente Regolamento per la disciplina della IUC inserendo le seguenti modificazioni:

Variazioni al regolamento per la disciplina della IUC CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

Art. 8.A – Attività di controllo ed accertamento

Il comma 2 viene così modificato:

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro; in caso di presentazione entro 30 giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta alla metà.

Viene aggiunto il comma 4 dal seguente tenore:

4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento, ex. art. 13, D. Lgs. n. 471/1997, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento del tributo non versato o tardivamente versato; a tale sanzione - per espressa previsione di legge - non si applica la riduzione di cui al comma 3. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni la sanzione è ridotta alla metà (15%); per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo (ossia 1% al dì), ferma restando l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso prevista dall'art 13, D. Lgs. 472/1997.

I SUCCESSIVI COMMI EX 4/5/6/7/8 DIVENTANO 5/6/7/8/9.

Art. 13.A- Entrata in vigore

Il comma 1 viene così modificato

1. Il presente regolamento nell'attuale formulazione entra in vigore dal 1° gennaio 2016.

Variazioni al regolamento per la disciplina della IUC CAPITOLO B – IMU

Art. 6.B – Base imponibile

Viene aggiunto il comma 9 dal seguente tenore:

9. A decorrere dal 01/01/2016 l'imposta è ridotta al 75% (si applica cioè una riduzione del 25% dell'imposta dovuta in base all'aliquota deliberata dal comune) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431; A decorrere dal 01/01/2016 la base imponibile è ridotta al 50% per le unità immobiliari non di lusso concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come propria abitazione principale purché ricorrano i seguenti ulteriori requisiti:
 - il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
 - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (non di lusso) ubicata nello stesso comune di residenza del comodatario;
 - il comodato deve essere registrato

Ai fini della applicazione del beneficio è inoltre necessaria l'attestazione del possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.

Art. 11.B – Esenzioni

Il comma 1 viene così modificato:

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) l'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- c) l'imposta, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, non si applica:
- 1) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; a decorrere dal 01/01/2016 agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;

Variazioni al regolamento per la disciplina della IUC CAPITOLO C – TASI

Art. 2.C – Presupposto del tributo

Il comma 1 viene così modificato:

1. Per gli anni 2014 e 2015 il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. A decorrere dal 01/01/2016 il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che rimangono potenzialmente assoggettabili al tributo.
2. **RICHIAMATO** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Variazioni al regolamento per la disciplina della IUC CAPITOLO D – TARI

Art. 19 D - Disposizioni per l'anno 2016

Il comma 1 viene così modificato:

1. Per l'anno 2016 il tributo deve essere pagato in numero 2 (due) rate scadenti al 31 agosto e al 31 ottobre.

VISTI

- il decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 che ha prorogato al 31/03/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2016, ai sensi dell'art. 151, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2016 con il quale tale termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

PRESO ATTO ALTRESI' che i regolamenti delle entrate devono essere inviati, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del relativo testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico previsto dalla legge;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2016;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 158/1999;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano :

presenti	n° 10
votanti	n° 7
favorevoli	n° 7
astenuti	n° 3 (Fiori, Muzzini e Crovi)

DELIBERA

- 1) DI MODIFICARE ED INTEGRARE** il Regolamento per la disciplina della IUC CAPITOLO A- DISPOSIZIONI GENERALI IUC CAPITOLO B-IMU CAPITOLO C-TASI CAPITOLO D- TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31/07/2014 e modificato con delibera consigliere n. 26 del 30/07/2015; come di seguito indicato:

Variazioni al regolamento per la disciplina della IUC CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

Art. 8.A – Attività di controllo ed accertamento

Il comma 2 viene così modificato:

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro; in caso di presentazione entro 30 giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta alla metà.

Viene aggiunto il comma 4 dal seguente tenore:

4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento, ex. art. 13, D. Lgs. n. 471/1997, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento del tributo non versato o tardivamente versato; a tale sanzione - per espressa previsione di legge - non si applica la riduzione di cui al comma 3. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni la sanzione è ridotta alla metà (15%); per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo (ossia 1% al dì), ferma restando l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso prevista dall'art. 13, D. Lgs. 472/1997.

I SUCCESSIVI COMMI EX 4/5/6/7/8 DIVENTANO 5/6/7/8/9.

Art. 13.A- Entrata in vigore

Il comma 1 viene così modificato

2. Il presente regolamento nell'attuale formulazione entra in vigore dal 1° gennaio 2016.

Variazioni al regolamento per la disciplina della IUC CAPITOLO B – IMU

Art. 6.B – Base imponibile

Viene aggiunto il comma 9 dal seguente tenore:

9. A decorrere dal 01/01/2016 l'imposta è ridotta al 75% (si applica cioè una riduzione del 25% dell'imposta dovuta in base all'aliquota deliberata dal comune) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
A decorrere dal 01/01/2016 la base imponibile è ridotta al 50% per le unità immobiliari non di lusso concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come propria abitazione principale purché ricorrano i seguenti ulteriori requisiti:
 - il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
 - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (non di lusso) ubicata nello stesso comune di residenza del comodatario;
 - il comodato deve essere registratoAi fini della applicazione del beneficio è inoltre necessaria l'attestazione del possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.

Art. 11.B – Esenzioni

Il comma 1 viene così modificato:

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) l'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- c) l'imposta, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, non si applica:
 - 2) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; a decorrere dal 01/01/2016 agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;

Variazioni al regolamento per la disciplina della IUC CAPITOLO C – TASI

Art. 2.C – Presupposto del tributo

Il comma 1 viene così modificato:

3. Per gli anni 2014 e 2015 il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. A decorrere dal 01/01/2016 il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che rimangono potenzialmente assoggettabili al tributo.

Variazioni al regolamento per la disciplina della IUC CAPITOLO D – TARI

Art. 19 D - Disposizioni per l'anno 2016

Il comma 1 viene così modificato:

1. Per l'anno 2016 il tributo deve essere pagato in numero 2 (due) rate scadenti al 31 agosto e al 31 ottobre.
- 2) **DI PRENDERE ATTO** che, a seguito delle modificazioni ed integrazioni suddette, il testo del citato Regolamento risulta essere formulato come nell'allegato 1) al presente atto, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) **DI DARE MANDATO** agli uffici competenti per la pubblicazione e per gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto.

CON LA SEGUENTE SEPARATA VOTAZIONE espressa per alzata di mano:

presenti	n° 10
votanti	n° 7
favorevoli	n° 7
astenuti	n° 3 (Fiori, Muzzini e Crovi)

DELIBERA inoltre

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 in virtù dell'urgenza del presente provvedimento.
